

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 10 LUGLIO 1952

(78ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Riordinamento delle norme relative alla decorazione della "Stella al merito del lavoro" »
(N. 1762):

PRESIDENTE	Pag.	910, 911
PISCITELLI, <i>relatore</i>	909, 910, 911, 912	
FARINA	910	911
D'ARAGONA	910, 912	
PEZZINI	910, 914	
BOSCO LUCARELLI	910	
VENDITTI	911	
ANGELINI Cesare	911, 912	
DEL BO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	911, 913	
BARBARESCHI	912, 913	
SACCO	914	

(Discussione e approvazione)

« Nuovo trattamento economico ed estensione delle assicurazioni sociali in favore del personale incaricato temporaneo addetto al servizio

di collocamento » (N. 2463) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PEZZINI, <i>relatore</i>	Pag.	915
D'ARAGONA	916	
ANGELINI Cesare	916	
BITOSSO	916	
ZANE	917	

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bei Adele, Bitossi, Bolognesi, Bosco Lucarelli, Caso, D'Aragona, Elia, Falck, Farina, Fiore, Grava, Labriola, Macrelli, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Piscitelli, Putinati, Rocco, Sacco, Tambarin, Venditti, Vigiani e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, onorevole Del Bo.

ANGELINI CESARE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento delle norme relative alla decorazione della "Stella al merito del lavoro" » (N. 1762).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle norme relative alla decorazione della "Stella al merito del lavoro" ».

Do la parola al relatore, senatore Piscitelli.

PISCITELLI, *relatore*. La Sottocommissione incaricata di presentare delle proposte di emen-

damento che rendessero accettabile il disegno di legge si è regolarmente riunita. Il dissenso più profondo si è manifestato sulla parola « fedeltà ». Io ho fatto rilevare che nel nostro Codice civile è disciplinato l'obbligo della « fedeltà » all'impresa e che il Codice stesso prevede delle sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di fedeltà. Non comprendo perchè si voglia eliminare tale parola da questo disegno di legge.

FARINA. A mio avviso sarebbe opportuno un ulteriore rinvio per superare i contrasti manifestatisi in seno alla Sottocommissione.

D'ARAGONA. La Sottocommissione si è trovata in sostanza d'accordo su tutto meno che sulla parola « fedeltà »: dopo una lunga discussione, quattro senatori si sono dichiarati d'accordo nel sopprimere questa parola, mentre il relatore ha insistito perchè essa fosse mantenuta.

Secondo me occorre ora procedere ad una decisione, ogni ulteriore rinvio della discussione sarebbe inutile.

PEZZINI. Mi associo a quanto ha detto il collega D'Aragona.

PISCITELLI, *relatore*. Questo disegno di legge, a mio modo di vedere, non ha grande importanza, o almeno non ha un'importanza tale da dividere la Commissione e suscitare una così ampia discussione. Devo tuttavia osservare che ho sempre insistito per il mantenimento della parola « fedeltà » riferendomi agli articoli 2104 e 2105 del Codice civile.

A norma dell'articolo 2104: « Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

« Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende ».

L'articolo 2105 riguarda poi direttamente l'obbligo della fedeltà: « Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, nè divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio ».

Poichè la legge è una, bisogna tenere sempre presente il complesso di tutte le leggi per l'in-

terpretazione di una singola norma, se noi sopprimessimo la parola « fedeltà » verremmo a turbare la interpretazione stessa di questi due articoli di legge.

Non è possibile intendere la parola « fedeltà » in maniera diversa da quella voluta dal sistema legislativo.

PRESIDENTE. Il relatore ha ora spiegato il suo pensiero, d'altra parte già espresso in altre occasioni e noi rendiamo omaggio alla sua coerenza. Penso però che di fronte a questo dissenso ogni ulteriore rinvio sia inutile.

BOSCO LUCARELLI. Propongo di conglobare gli articoli 2 e 3 sostituendo il concetto di fedeltà con quello di laboriosità, il concetto di perizia con quello di capacità e stabilendo un periodo minimo di lavoro di venti anni che non debbano però necessariamente essere prestati presso la stessa azienda.

PRESIDENTE. Dato la natura dell'emendamento del senatore Bosco Lucarelli proporrei di conglobare la discussione degli articoli 2 e 3.

PEZZINI. Sono naturalmente favorevole alla sostituzione della parola « fedeltà » con la parola « laboriosità » poichè io stesso avevo presentato un emendamento in tal senso. Non sono invece favorevole alla sostituzione della parola « perizia » con quella di « capacità » poichè mi pare che la parola « perizia » dica benissimo e forse di più della nuova espressione suggerita dal collega Bosco. Non sono poi favorevole all'assorbimento dell'articolo 3 poichè mi pare che uno dei requisiti della concessione di questa decorazione della « Stella al merito del lavoro » sia proprio costituito — dal momento che aboliamo anche la parola « fedeltà » — da una certa continuità di lavoro presso una determinata azienda, continuità che però ridurrei nel termine rispettivamente a 25 e a 15 anni sopprimendo ogni discriminazione fra operai dell'industria e operai dell'azienda artigiana e agricola.

BOSCO LUCARELLI. Aderisco alle controproposte del senatore Pezzini.

PISCITELLI, *relatore*. Il fatto di sopprimere dal disegno di legge la parola « fedeltà » importa necessariamente la conseguenza che potrà essere decorato della « Stella al merito del lavoro » anche l'operaio che sia venuto meno all'obbligo della « fedeltà » così come è disciplinato dal Codice civile.

VENDITTI. Un operaio, che abbia legittimamente partecipato ad uno sciopero economico, è fedele o non è fedele?

ANGELINI CESARE. La Montecatini assegna un premio di fedeltà e non esclude coloro che hanno partecipato ad uno sciopero economico.

FARINA. Io accetterei l'emendamento proposto dal collega Bosco Lucarelli se alla parola « fedeltà » fossero sostituite le parole « anzianità di lavoro ».

PRESIDENTE. All'anzianità di lavoro fa riferimento l'articolo 3. Comunque le faccio osservare che il collega Bosco Lucorelli ha ritirato il suo emendamento e si è associato all'emendamento Pezzini.

L'emendamento Pezzini congloba gli articoli 1 e 2 del disegno di legge governativo e, nell'articolo 2, sostituisce alla parola « fedeltà », l'altra « laboriosità ».

PISCITELLI, *relatore*. Faccio osservare che l'articolo 2104 del Codice civile, fa obbligo al prestatore di lavoro di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e che l'articolo 2105 parla esplicitamente di un « obbligo di fedeltà ». Infine, l'articolo 2106 stabilisce che: « l'inosservanza delle disposizioni, contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione ».

Pertanto, un operaio licenziato per inosservanza del disposto degli articoli 2104 e 2105 del Codice civile, non deve avere la possibilità di essere decorato. La Commissione può fare quello che vuole, anche una legge diversa da quella proposta. Ma, se vogliamo restare nell'ambito del testo proposto, non possiamo accettare la soppressione della parola « fedeltà », nè la sostituzione di essa con altre parole.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Premetto che il Governo si rimetterà alle decisioni della Commissione. Però per quanto riguarda la questione della soppressione o meno della parola « fedeltà », penso che non sia problema da drammatizzare, anche se esistono gli articoli del Codice civile, citati dal collega Piscitelli. Non credo si possa sostenere che, cancellando la parola « fedeltà », si porti un colpo alle disposizioni del Codice civile.

FARINA. Non posso accettare le dichiarazioni del senatore Piscitelli, il quale si richiama al Codice fascista. Dichiaro invece che voterò a favore dell'emendamento che sostituisce la parola « fedeltà » con l'altra « laboriosità ».

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli 1 e 2 nel testo proposto dal Governo:

Art. 1.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro », istituita con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è regolata dalle seguenti norme.

Art. 2.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » è concessa esclusivamente ai lavoratori subordinati d'ambo i sessi dipendenti da imprese private i quali si segnalino per singolari meriti di perizia, di fedeltà e di buona condotta morale.

Do ora lettura dell'articolo proposto dal collega Pezzini, in sostituzione di questi due articoli: « La decorazione della " Stella al merito del lavoro ", istituita con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa esclusivamente ai lavoratori subordinati d'ambo i sessi dipendenti da imprese private i quali si segnalino per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale ».

Metto ai voti questo nuovo testo, fino alla parola « perizia » compresa. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti le parole « di laboriosità ». Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Metto ai voti le parole « e di buona condotta morale ». Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Metto ai voti l'articolo nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3, che diviene articolo 2, nel testo proposto dal Governo:

Art. 2.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » può essere concessa soltanto ai lavoratori per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2 che siano stati occupati ininterrottamente per un periodo di 30 anni, fatta eccezione per i lavoratori dipendenti da aziende artigiane e per i lavoratori agricoli per i quali rispettivamente detto periodo avrà la durata di 25 e di 35 anni.

Per il computo degli anni di occupazione in una azienda non costituisce ragione di interruzione l'avvenuta trasformazione dell'azienda stessa per trapassi di proprietà o trasformazione industriale dovuti a concentrazione o modificazione.

La decorazione potrà essere conferita anche a lavoratori i quali abbiano prestato la propria opera per lo stesso numero di anni presso aziende diverse, purchè sia provato un periodo di ininterrotta occupazione di 20 anni presso una stessa azienda e rispettivamente di 15 per i dipendenti da aziende artigiane e di 25 anni per i lavoratori agricoli ed il loro passaggio da una ad un'altra azienda non sia stato causato da demeriti personali.

Eccezionalmente la decorazione potrà essere concessa a lavoratori che non abbiano lavorato in una azienda per i periodi come sopra stabiliti soltanto nei casi in cui essi abbiano dimostrato una straordinaria perizia e una ottima condotta morale e nei casi in cui, con invenzioni o miglioramenti e modificazioni delle macchine e degli strumenti adoperati nell'esercizio del loro lavoro, abbiano apportato miglioramenti capaci di dare maggiore efficienza tecnica e produttiva ed igienica agli strumenti, alle macchine stesse ed alle aziende ove prestano il loro lavoro.

In nessun caso potrà conferirsi la decorazione della « Stella al merito del lavoro » a lavoratori che non abbiano compiuto 40 anni e che non siano cittadini italiani.

Il senatore Pezzini ha proposto diversi emendamenti. Nel primo comma propone di ridurre

a 25 il periodo di 30 anni; propone altresì di sopprimere l'ultima parte del comma, a partire dalle parole « fatta eccezione ».

Il senatore Pezzini propone inoltre, nel terzo comma, di sostituire, al periodo di 20 anni, l'altro di 15 e di sopprimere le parole: « e rispettivamente di 15 per i dipendenti da aziende artigiane e di 25 anni per i lavoratori agricoli ».

D'ARAGONA. Questa legge vuole includere tutti i lavoratori agricoli, ma non sarà possibile ai braccianti presentare un documento dal quale risulta che sono stati alle dipendenze di una stessa azienda per 15 anni.

Così anche dicasi per i muratori, che, salvo casi eccezionali, non saranno stati certamente alle dipendenze di una stessa azienda per 15 anni. Così anche i vetrai quasi tutti gli anni cambiano impresa. Queste categorie sono praticamente escluse e mi sembra si commetta una ingiustizia.

ANGELINI CESARE. Si può rimediare, apportando una modificazione al quarto comma dell'articolo.

BARBARESCHI. Il disegno di legge precisa, all'articolo 6, che le decorazioni da concedersi in ciascun anno non potranno essere più di 500. Poichè nel nostro Paese vi sono 100 provincie, in ogni provincia, in media, avranno questa decorazione 5 operai. Se noi rimaniamo alla lettera della legge, è chiaro che in ogni provincia abbiamo qualche migliaio di operai che hanno diritto a questa decorazione, perchè si trovano nelle condizioni previste dal disegno di legge. È evidente però che le decorazioni debbono essere assegnate solamente ad operai di merito eccezionale. Ebbene, proprio per cercare di risolvere il problema posto dal collega D'Aragona, sarei favorevole alla soppressione di qualsiasi indicazione di anzianità, appunto per il fatto che ci sono parecchie categorie di lavoratori che non possono raggiungere il periodo di anzianità previsto dal disegno di legge ed in considerazione del fatto che le eccezioni si distinguono, indipendentemente dal numero degli anni di servizio prestato.

CASO. Ma, togliendo il requisito dell'anzianità, aumenterà il numero dei concorrenti.

PISCITELLI, *relatore*. Ma chi attesterà la perizia, la laboriosità e la buona condotta morale di questi operai? Il disegno di legge ha un

suo congegno, una sua finalità, prende in considerazione determinate situazioni. Se lo si modifica radicalmente, lo si rende inapplicabile. I requisiti di perizia, di fedeltà (che è stato scartato), di buona condotta morale, non possono essere accertati se non dopo un determinato periodo di tempo, durante il quale si sia lavorato alle dipendenze di un determinato datore di lavoro.

Se si vuole bocciare il disegno di legge lo si dica chiaramente. Ma se lo si modifica radicalmente, si mette in opera un assurdo inattuabile.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il senatore Barbareschi ha proposto di sopprimere dall'articolo ogni requisito di anzianità. Vorrei chiedergli se le sue preoccupazioni non sarebbero fugate, qualora, nel quarto comma, si sopprimessero i due avverbi « eccezionalmente » e « soltanto ».

BARBARESCI. Dichiaro di aderire a queste modificazioni.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 3 che diviene articolo 2 e che con le modificazioni proposte dal senatore Pezzini e dal Governo è del seguente tenore:

Art. 2.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » può essere concessa soltanto ai lavoratori per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 che siano stati occupati ininterrottamente per un periodo di 25 anni presso la stessa azienda.

Per il computo degli anni di occupazione in una azienda non costituisce ragione di interruzione l'avvenuta trasformazione dell'azienda stessa per trapassi di proprietà o trasformazione industriale dovuti a concentrazione o modificazione.

La decorazione potrà essere conferita anche a lavoratori i quali abbiano prestato la propria opera per lo stesso numero di anni, presso aziende diverse, purchè sia provato un periodo di ininterrotta occupazione di 15 anni presso una stessa azienda ed il loro passaggio da una all'altra azienda non sia stato causato da demeriti personali.

La decorazione potrà anche essere concessa a lavoratori che non abbiano lavorato in una

azienda per i periodi come sopra stabiliti nei casi in cui essi abbiano dimostrato una straordinaria perizia e una ottima condotta morale e nei casi in cui, con invenzioni o modificazioni delle macchine e degli strumenti adoperati nell'esercizio del loro lavoro, abbiano apportato miglioramenti capaci di dare maggiore efficienza tecnica e produttiva ed igienica agli strumenti, alle macchine stesse ed alle aziende ove prestano il loro lavoro.

In nessun caso potrà conferirsi la decorazione della « Stella al merito del lavoro » a lavoratori che non abbiano compiuto 40 anni e che non siano cittadini italiani.

Chi approva questo articolo così modificato è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » potrà essere conferita a cittadini italiani residenti all'estero per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1 senza l'osservanza dei limiti di anzianità di servizio quando il lavoratore abbia dato tali prove di patriottismo, di laboriosità e di probità da venire segnalato come esempio ai propri connazionali.

(È approvato).

Art. 4.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » comporta il titolo di « Maestro del lavoro ».

(È approvato).

Art. 5.

Le decorazioni da concedersi in ciascun anno non potranno essere superiori a n. 500.

Le decorazioni sono conferite annualmente nel giorno della festa del lavoro — 1º maggio — con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto, per quanto concerne le decorazioni riservate ai lavoratori all'estero, con il Ministro per gli affari esteri.

(È approvato).

Art. 6.

È istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una Commissione avente il compito di accertare i titoli di benemerenzza dei lavoratori designati.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composta:

- a) del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, o di un suo delegato, che la presiede;
- b) di un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) di un funzionario del Ministero degli affari esteri;
- d) di un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- e) di un funzionario del Ministero della industria e del commercio;
- f) di un funzionario del Ministero della agricoltura e delle foreste.

A questo articolo il senatore Pezzini propone il seguente emendamento aggiuntivo: « g) di quattro membri in rappresentanza dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

PEZZINI. Mi sembra opportuno che in una Commissione di questa natura non manchino i rappresentanti dei lavoratori. D'altra parte, nel disegno di legge che prevede decorazioni per i datori di lavoro, è inclusa nella Commissione una rappresentanza appunto degli industriali, degli agricoltori, ecc. I rappresentanti sono in numero di quattro e quindi mi sembra che, per analogia, sia opportuno introdurre qui una rappresentanza di lavoratori.

SACCO. Debbo rilevare il numero eccessivo di funzionari, i quali vengono distratti da quelle che sono le loro mansioni nei rispettivi Ministeri, per essere assegnati a questa Commissione. Non vedo la ragione per la quale debbano essere in numero così eccessivo.

PEZZINI. Naturalmente sono disposto a rivedere il mio emendamento, qualora venisse modificata la composizione della Commissione.

D'ARAGONA. Questi funzionari godono di medaglie di presenza?

PRESIDENTE. Non risulta.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Pezzini, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 con l'emendamento aggiuntivo testè approvato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale rilascerà ai decorati della « Stella al merito del lavoro » un apposito brevetto che farà fede del conferimento della decorazione.

(È approvato).

Art. 8.

Decorsi 15 anni dal conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro », il decorato o la decorata che abbiano acquisito nuovi titoli di benemerenzza potranno essere autorizzati, nei modi previsti per il conferimento della decorazione stessa, ad apporre una fascetta d'argento sul nastro della prima decorazione.

(È approvato).

Art. 9.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » consiste in una stella a cinque punte in smalto bianco. Il centro è in smalto color verde chiaro e reca sulla faccia diritta un rilievo in argento dorato, raffigurante la testa d'Italia turrita e sul rovescio la scritta « Al merito del lavoro » con l'indicazione dell'anno di fondazione (1924). Essa sarà conforme al disegno annesso al regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120.

Per i lavoratori italiani residenti all'estero sul tergo della Stella saranno aggiunte le parole « all'estero ».

La decorazione sarà portata al lato sinistro del vestito appesa ad un nastro listato di una

banda color verde chiaro fra due bande, di uguale larghezza, di colore giallo oro.

Il nastro può essere portato senza la stella.

(È approvato).

Art. 10.

Sono abrogate le disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Nuovo trattamento economico ed estensione delle assicurazioni sociali in favore del personale incaricato temporaneo addetto al servizio di collocamento » (N. 2463) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Nuovo trattamento economico ed estensione delle assicurazioni sociali, in favore del personale incaricato temporaneo addetto al servizio di collocamento », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pezzini.

PEZZINI, *relatore*. Penso che questo disegno di legge non susciterà obiezioni, dato che la nostra Commissione ha ripetutamente invocato che fosse riveduto il trattamento economico del personale incaricato temporaneo, addetto al servizio del collocamento. Il presente disegno di legge viene appunto incontro a questa esigenza.

Desidero solamente rilevare alcuni punti.

Noi tutti siamo consapevoli che questo personale assolve a funzioni particolarmente delicate e complesse, che comportano notevoli responsabilità. A questi collocatori, oltre le incombenze specifiche, sono poi conferiti altri incarichi. Si tratta insomma di un lavoro veramente cospicuo che viene svolto, in generale,

con soddisfazione delle categorie assistite. A questa complessità di compiti non ha corrisposto fino ad oggi un adeguato trattamento economico. Infatti la legge 29 aprile 1949, n. 264 stabilisce all'articolo 24, che il compenso mensile per il personale incaricato temporaneo non sia superiore a lire ventimila.

Questa punta massima di 20.000 lire veniva raggiunta molto raramente; la maggioranza si aggirava più intorno al minimo che al massimo. Con questo disegno di legge il Ministero ha cercato di commisurare, nei limiti del possibile, il compenso dei collocatori alla complessità delle funzioni che essi svolgono. Mi pare però che non si possa retribuire in misura uniforme il collocatore del piccolissimo centro che deve assistere evidentemente un ristretto numero di lavoratori ed il collocatore di un grosso Comune cui incombe una fatica più rilevante. La misura di compenso va secondo la legge da un minimo lordo annuo di 120.000 ad un massimo di 360.000. Si prevede anche la corresponsione di una tredicesima mensilità, nel secondo capoverso dell'articolo 1 e nell'articolo 2 si aggiunge una maggiorazione del compenso mensile, in ragione di lire 500 per ogni familiare del collocatore. Si estendono a questa categoria le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e la disoccupazione involontaria. Tutte provvidenze queste che non esistevano prima; inoltre in aggiunta al disegno di legge governativo la Camera con un emendamento aggiuntivo proposto da Morelli ed altri estese anche l'assicurazione per il rischio di invalidità permanente, per causa di servizio e per il rischio di morte.

Vi è poi un articolo che precisa come si fa fronte all'onere finanziario corrispondente a questi miglioramenti. Le nuove provvidenze comportano per l'Erario una maggiore spesa di 550 milioni; mentre l'onere precedente era di 900 milioni l'onere attuale è elevato ad un miliardo e 450 milioni. Rivedendo gli atti della XI Commissione della Camera dei deputati ho rilevato che la Commissione ha approvato un ordine del giorno proposto dal deputato Morelli che invitava il Governo a predisporre un piano per risolvere la situazione economica e giuridica dei collocatori. In sostanza con questo disegno di legge sistemiamo semplicemente dal

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

78ª RIUNIONE (10 luglio 1952)

punto di vista economico la posizione dei collocatori, portandoli ad una condizione migliore, ma non decidiamo niente per quanto riguarda la loro posizione giuridica, eppure è ben viva l'aspirazione di questo personale a che se ne definisca la posizione anche dal lato giuridico.

Io sarei per l'approvazione del disegno di legge con l'aggiunta dell'articolo 2 che riguarda il rischio di invalidità e il rischio di morte.

D'ARAGONA. Volevo chiedere semplicemente alcuni schiarimenti. Nell'articolo 1 la misura del compenso annuo è fissato in 120.000 lire; mi sembra che ciò voglia dire 10.000 lire al mese; nell'ultimo comma però dello stesso articolo è detto che il compenso annuo sopra previsto va ripartito in 13 mensilità; mi pare che sarebbe più logico portare le 120.000 lire a 130.000.

Un altro chiarimento è questo: secondo l'articolo 2 questo personale sarebbe assicurato contro l'invalidità e la vecchiaia, la disoccupazione involontaria ecc.; per il giorno in cui sia licenziato da questa occupazione. Io mi domando cosa può fare il collocatore con 120.000 lire all'anno? Certo non può vivere, non facendo altro mestiere che questo. Logicamente farà un altro mestiere; ma se fa un altro mestiere deve rimanere disoccupato da tutti e due i mestieri per aver diritto al sussidio? Questi sono i chiarimenti che desidero avere.

ANGELINI CESARE. Ho chiesto la parola per dare dei chiarimenti al senatore D'Aragona. Secondo la mia esperienza coloro che hanno il minimo dell'attuale tabella sono per esempio impiegati comunali che oltre all'impiego, con la relativa paga, hanno l'incarico, d'accordo con l'ufficio provinciale del lavoro, di occuparsi del collocamento. Quindi si tratta di una attività complementare che viene svolta oltre quella normale dall'impiego comunale, mi pare perciò che la preoccupazione dell'onorevole D'Aragona non abbia ragione di essere. Se si tratta infatti di un dipendente comunale questi non diventa mai disoccupato.

PRESIDENTE. Lo diventa come collocatore.

ANGELINI CESARE. Comunque sia voglio aggiungere che i collocatori sono favorevoli alla immediata approvazione del disegno di legge nella sua attuale formulazione.

BITOSSÌ. Mi rendo perfettamente conto che è urgente approvare la legge perchè questi mi-

glioramenti sono effettivamente attesi dai lavoratori, però credo che noi dobbiamo manifestare anche il nostro malcontento per il troppo lieve aumento che è stato loro concesso.

Vi sono 400 collocatori che percepiranno 260.000 lire all'anno e ve ne sono circa 2.000 che prenderanno solo 120.000 lire. È vero, in molte provincie d'Italia le due funzioni di segretario comunale e di collocatore si cumulano, ma noi dovremmo tendere viceversa a dividerle perchè un segretario comunale non può dedicare alla funzione del collocamento tutta l'attività che richiederebbe.

D'altra parte mi rendo conto che assicurare ad un impiegato solo 10.000 lire al mese non è giusto; vi sono paesi in cui con 10.000 lire al mese non si può assolutamente vivere. E allora cosa si verifica? Si verifica che il collocatore in molte località d'Italia abbina due attività.

Quindi approvando questo disegno di legge, che reca qualche beneficio ai collocatori non dobbiamo pensare risolto il problema.

Per quanto riguarda l'onere cui ha accennato l'onorevole Pezzini, secondo la legge esso va ripartito in parti uguali fra l'Ente assuntore e il lavoratore. Indiscutibilmente si è fatto un piacere a questi lavoratori dando la garanzia delle assicurazioni della Cassa Mutua, però se possiamo, e anche qui è un problema da rivedersi con legge successiva, sarebbe giusto che quelli che percepiscono un così magro stipendio fossero esentati dal 50 per cento delle aliquote da corrispondere per le assicurazioni sociali. Non so quale possa essere la percentuale ma anche se è del 6 o del 7 per cento non è giusto che dalle 10.000 lire si tolgano ancora 6-700 lire per gli oneri sociali. È un problema quindi che va riesaminato e risolto nell'ambito delle possibilità. È vero che i dipendenti statali, che usufruiscono delle medesima Cassa dell'E.M.P.A.S., pagano, e sarebbe logico perciò che anche questi pagassero, però, fortuna vuole che i dipendenti statali o comunali che aderiscono all'E.M.P.A.S. abbiano una retribuzione molto superiore alle 10 mila lire.

Detto questo penso che non ci rimanga che approvare la legge con la raccomandazione al Sottosegretario del lavoro — anche perchè è attività che interessa il Ministero del lavoro — di non considerare chiuso il problema delle re-

tribuzioni dei lavoratori, ma di cercare per quanto è possibile di avere qualche altro milione per regolare definitivamente la loro posizione.

ZANE. Concordo anch'io sui motivi esposti dai colleghi per dar corso all'approvazione di questo disegno di legge che è veramente atteso dalla categoria. Esso costituisce un tentativo per migliorare le condizioni economiche di questa categoria che attende da tempo una sistemazione definitiva. È stato rilevato, dal collega Angelini, che in molti casi la funzione del collocatore è assolta da un impiegato che ha già altri incarichi e quindi altre retribuzioni, cosicché il trattamento previsto dall'attuale disegno di legge viene ad integrare il trattamento economico che l'impiegato già percepisce per effetto di quest'altra attività che svolge.

Ora, io mi domando come è possibile regolare ai fini delle assicurazioni obbligatorie la posizione di questo personale che essendo già occupato per altri motivi è già assicurato, ma non è assicurato sempre presso lo stesso istituto assicuratore.

ANGELINI CESARE. Si avvarrà della situazione più vantaggiosa.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura.

Art. 1.

Il compenso per il personale incaricato temporaneo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, e all'articolo 24 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in base alla valutazione del carico funzionale dei singoli uffici di collocamento e nel limite delle misure e dei contingenti fissati nella seguente tabella:

Misura del compenso annuo lordo	Numero degli incaricati
L. 120.000	2.700
» 180.000	1.000
» 216.000	1.000
» 240.000	1.000
» 264.000	700
» 300.000	500
» 360.000	400

Il compenso annuo sopra previsto è suddiviso in tredici mensilità da corrispondersi, le prime dodici alla fine di ciascun mese e la tredicesima alla data del 16 dicembre di ogni anno in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettivo svolgimento dell'incarico nel corso dell'anno.

(È approvato).

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni che disciplinano il rapporto di incarico del personale di cui al precedente articolo, al personale medesimo è corrisposta una maggiorazione del compenso mensile in ragione di lire 1.500 per ogni familiare, da attribuire alle condizioni e con i criteri di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, concernenti le quote complementari della indennità di carovita.

A detto personale sono estese le assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Allo stesso personale è estesa l'assistenza in caso di malattia da prestarsi dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, a norma della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni.

La base per la commisurazione dei contributi dovuti all'Ente predetto è stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 giugno 1951, n. 621.

A favore del precitato personale sarà, inoltre, stipulata, con uno o più istituti assicuratori, una polizza cumulativa per il rischio d'invalidità permanente per causa di servizio e per il rischio di morte. Il versamento dei relativi premi, pari al due per cento dell'importo dei compensi corrisposti a ciascun incaricato, è a completo carico dello Stato.

(È approvato).

Art. 3.

In dipendenza di quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge, l'importo annuo

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

78ª RIUNIONE (10 luglio 1952)

massimo della spesa per i compensi da corrispondersi al personale incaricato del servizio di collocamento, già fissato in lire 900 milioni dall'articolo 24 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è elevato a lire 1.450.000.000.

Al maggior onere di cui al precedente comma nonchè a quelli derivanti dall'articolo 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, valutati rispettivamente in lire 263.000.000, in lire 191.000.000, in lire 67.000.000 ed in lire 29.000.000 sarà provveduto, per l'esercizio 1952-53, mediante riduzione per equivalente importo complessivo dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Prima di porre in votazione il disegno di legge nel suo complesso do lettura dell'ordine del

giorno presentato dai senatori Pezzini, Bitossi, Barbareschi, Venditti e D'Aragona di contenuto analogo a quello approvato dalla XI Commissione della Camera nella riunione del 27 giugno :

« La 10ª Commissione del Senato nell'approvare il disegno di legge n. 2463, invita il Governo a predisporre un provvedimento organico che risolva il problema di dare una sistemazione economica e giuridica ai collocatori e consenta una migliore applicazione della legge n. 264 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11.